

N. 02619/2019 REG.RIC.

STUDIO LEGALE VOLPE
Avv. ANTONIO VOLPE
Avv. MARIA ROSARIA VOLPE
Avv. MARCELLO VOLPE
Avv. ANGELO VOLPE
Via Tito Angelini n. 8
80129 NAPOLI - Tel. e Fax 081.5565311

Publicato il 25/09/2020

Firmato digitalmente

N. 04046/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02619/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)



€ 13,50

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2619 del 2019, proposto da Giuseppe Pellegrino, Sergio Pellegrino, Donato Pellegrino, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Volpe, Maria Rosaria Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Giugliano, corso Campano 139;

per l'annullamento

dell'ordinanza n.16 del 5/4/2019, notificata il 16 maggio 2019 con la quale il Dirigente del Settore assetto del Territorio ed attività produttive – servizio abusivismo del Comune di Giugliano in Campania ordina ai proprietari dell'area in Via Viaticati in Catasto terreni al fol. 58 p.lla 10-193-194 e al fol. 40 p.lla 54 “la demolizione delle opere abusive realizzate in assenza di titoli abilitativi consistenti

effettuate a difesa del terreno e, nonostante le numerose querele presentate all'Autorità Giudiziaria, lo adibiscono a loro accampamento, costruendo abusivamente baracche, abbandonando in loco ogni genere di rifiuto.

Tale situazione è ben nota agli organi del Comune di Giugliano in Campania, che addirittura ha fornito l'accampamento di bagni chimici.

Tanto premesso i ricorrenti deducono vari motivi di impugnazione per eccesso di potere e violazione di legge.

Il Comune intimato si è costituito in giudizio e ha depositato una memoria per chiedere il rigetto del ricorso, siccome infondato.

Con ordinanza cautelare del 23 luglio 2019, l'istanza dei ricorrenti è stata accolta.

Riferiscono i ricorrenti nell'ultima memoria depositata per l'udienza, che il Comune ha, dopo l'adozione dell'ordinanza cautelare, rinnovato la notifica ai ricorrenti del medesimo provvedimento già impugnato.

Hanno quindi insistito per l'accoglimento del ricorso.

Anche il Comune di Giugliano in Campania ha depositato una memoria, insistendo nelle precedenti difese.

All'udienza del 7 luglio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e pertanto esso deve essere accolto.

Con il primo motivo, i ricorrente deducono i vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria – contraddittorietà – violazione a falsa applicazione di legge (d.p.r. 8 giugno 2001 n. 380. d. lgs.152/2006) mancanza di presupposti- violazione del principio di legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto il Comune, che ha omesso di menzionare l'esito di pregressi accertamenti e di fatti notori relativi allo stato ed all'utilizzo dell'area da parte di ignoti, si sarebbe limitato all'individuazione dei proprietari come destinatari dell'ordine di riduzione in pristino, pur nella consapevolezza che agli stessi non potesse essere imputata alcuna responsabilità per violazione delle norme urbanistiche.

Il Comune invece, avrebbe dovuto procedere all'esecuzione in danno delle operazioni di demolizione e recuperare il proprio corrispondente credito dagli

v. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 03/12/2019, n.13827. v. anche T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 07/02/2020, n.264)

Nel caso in esame, tuttavia, risulta dagli atti depositati dai ricorrenti che essi hanno più volte subito lo spossessamento delle aree in questione, tanto che il terreno ha subito un sequestro penale nel giugno 2011 (ed è stato dissequestrato nel dicembre 2011), inoltre, dal gennaio 2018 fino al febbraio 2019 i ricorrenti hanno presentato varie denunce querele per segnalare che il terreno era stato invaso da un gruppo di persone di etnia ROM, che si erano lì stabiliti, costruendo delle baracche e allacciandosi abusivamente ai servizi pubblici.

In questo quadro si inserisce l'ordinanza sindacale, adottata il 5 aprile 2019, che ha disposto lo sgombero di persone e cose dall'insediamento abusivo sito in Località Ponte Riccio.

Nella medesima data, il Dirigente del settore assetto del territorio ed attività produttive, ha adottato il provvedimento impugnato, il quale ordina ai ricorrenti, in qualità di proprietari, la demolizione delle opere abusive realizzate nell'area e consistenti in diverse baracche, preavvisando i destinatari che in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione le opere, l'area di sedime e quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe verranno acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune.

Ritiene il Collegio che tale provvedimento sia affetto dai vizi denunciati nel primo motivo di ricorso, perché il Comune non ha adeguatamente valutato la peculiarità ed eccezionalità della situazione di fatto relativa all'area in questione, pur essendone certamente a conoscenza, e ha ritenuto di limitarsi ad imputare ai proprietari gli oneri e i costi delle operazioni di riduzione in pristino dei luoghi, anziché farsi carico delle operazioni di demolizione, ponendole – ove possibile - a carico degli effettivi responsabili.

Fondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano: ulteriore violazione e falsa applicazione di legge d.p.r.380/2001 – falso presupposto, in quanto non sarebbe, quindi, legittima la minacciata acquisizione

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Giugliano in Campania alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore dei ricorrenti, liquidandole in complessivi euro 2.500 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 84, comma 6, d.l. 18/2020, conv. nella

l. 27/2020, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

Germana Lo Sapio, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Maria Laura Maddalena

IL PRESIDENTE
Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' E RILASCIO FORMULA ESECUTIVA

Il sottoscritto/a MARIA RAIETAfunzionario del Tar Campania - Napoli attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che la/il (sentenza/ordinanza/decreto) riprodotto/a nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. 5 fogli, per complessive 8 facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto/a.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE
COMANDIAMO

A tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, a tutti gli ufficiali della Forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia su richiesta dell'Avvocato ANTONIO VOLPE

Napoli, 25/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

MARIA RAIETA

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi al certificatore accreditato Aruba che detiene il Registro Pubblico dei certificati di firma.

PER COPIA CONFORME

Napoli, il 25/11/2020

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Maria RAIETA



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Istanti i Sigg. Pellegrino Giuseppe, Pellegrino Sergio e Pellegrino Donato, ut supra, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello Di Napoli ho notificato - in forma esecutiva - la sentenza 4046/2020 del 7 luglio 2020, pubblicata il 25 settembre 2020 della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Napoli al Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Giugliano in Campania, mediante

UFFICIO UNICO DI NOTIFICHE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Io sottoscritto Ufficiale Giud. ho notificato copia dell'antescritto atto ad esso destinatario designat. domicili. mediante spedizione in plico racc.to con A.R. dal CMP Napoli.	
NA	30 NOV. 2020
MARSILIO GIULIA UFFICIALE Funzionario U.N.E.P. Corte di Appello di Napoli	

